



Repertorio  
n. 304  
del 12/1/2017

**CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DELLA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI E MATERIALE DI CONSUMO PER I LABORATORI ANALISI DELL'AZIENDA USL FROSINONE. LOTTO N. 1**



**REPUBBLICA ITALIANA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE**

L'anno 2017 il giorno 12 del mese di Giugno in Frosinone nella sede della

ASL Frosinone sita in Via A. Fabi s.n.c. Avanti di me Dr.ssa Ornella Falivene, autorizzata a rogare in qualità di ufficiale rogante, si sono personalmente costituiti:


1. Il Dott. Luigi Macchitella, nella sua qualità di Commissario Straordinario della suddetta Azienda Sanitaria Locale Frosinone, nato a Roma il 05.02.1946, avente codice fiscale MCCLGU46B05H501P, domiciliato per la carica nella sede dell' Azienda sita in Frosinone, Via Armando Fabi s.n.c., il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell' interesse dell' Ente, partita IVA n. 01886690609;
2. Il Dr. Nicola Barni nato a Brescia il 14.10.1976 nella qualità di Procuratore della Società Becton Dickinson Italia Spa, con sede legale in Milano, Via Enrico Cialdini n. 16, codice fiscale e partita IVA n. 00803890151 ai sensi della procura conferitagli con atto notarile Dr. Gianfranco Benetti repertorio n. 37569 del 27.04.2017, ai sensi del verbale del CDA della Società Becton Dickinson del 19.01.2017.

I predetti componenti, delle cui identità io ufficiale rogante, sono personalmente certo, rinunciano espressamente e spontaneamente con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

**P R E M E S S O**

che con atto deliberativo n. 905 del 12.08.2015 è stata indetta gara, procedura aperta, per l'affidamento quinquennale della fornitura di sistemi analitici e materiale di consumo per i Laboratori Analisi per i lotti n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12 ;

REGISTRATO A FROSINONE IL 24/01/2017  
 AL N. 160 SERIE 1  
 IMPORTO € 20000  
 IL FUNZIONARIO ADDETTO  
Martini Daniela

 che con successivo atto deliberativo n. 1387 del 02.11.2016 sono stati approvati i verbali dell'apposita commissione di gara disponendo l'affidamento quinquennale delle forniture di sistemi analitici e materiale di consumo per i Laboratori Analisi relativamente al lotto n. 1 alla Ditta BECTON DICKINSON Spa, per un importo complessivo annuale di € 159.825,00, IVA esclusa .

**Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano**

**ART. 1**

**OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'Azienda USL Frosinone, come sopra rappresentata, concede in appalto alla Ditta BECTON DICKINSON Spa l'esecuzione della fornitura quinquennale di sistemi analitici e materiale di consumo per i Laboratori Analisi dell'ASL Frosinone, per un importo annuale di 159.825,00, IVA esclusa e per complessivi € 799.125,00.


**ART. 2**

**MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA – PENALI**

La consegna, l'installazione ed il collaudo delle attrezzature, relative a ciascun sistema analitico, nonché la prima consegna di reagenti, calibratori controlli (ove previsto), prodotti consumabili ecc, dovrà avvenire entro e non oltre 40 (quaranta) giorni solari dalla data di ricezione dell'ordine, successiva alla data di stipula del contratto. Le consegne di reagenti, calibratori, ecc. successive alla prima dovranno avvenire, entro e non oltre, cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione degli ordini precisando, però, che nei casi di urgenza, tali ordini dovranno essere evasi entro 48 ore.

Gli interventi tecnici, necessari al ripristino delle apparecchiature, dovranno avvenire entro 48, dalla data della relativa richiesta. Per data della richiesta di intervento si intende la data e l'ora di invio della richiesta tramite fax o qualsiasi altro mezzo (ad es. mail) o la data e l'ora di inserimento on-line, se previsto, della richiesta stessa. L'intervento tecnico si intenderà iniziato nella data e nell'ora riportate sul modulo di report di assistenza tecnica firmato dal dirigente del laboratorio

 richiedente.



In caso di mancata consegna, installazione e collaudo delle apparecchiature o di mancata consegna di reagenti calibratori, controlli, prodotti consumabili ecc. , entro i predetti termini, sarà applicata una penale pari ad € 100,00 (cento/euro) per ogni giorno di ritardo. La stessa penale di € 100,00 è prevista per ogni giorno di ritardo nei tempi di intervento tecnico cioè per ogni giorno di ritardo che supera le 48 ore o il termine più favorevole esplicitato in offerta dalla ditta aggiudicataria.

In caso di mancanza, parziale effettuazione o ritardo delle singole consegne e/o dei predetti interventi tecnici che supera i 5 giorni lavorativi, l'ASL Frosinone avrà o la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto o la facoltà di provvedere all'acquisto di prodotti similari sul libero mercato addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggior costo sopportato.

Qualora le suddette inadempienze si ripetessero per più di tre volte è facoltà di questa Amministrazione dichiarare la risoluzione ipso iure per inadempimento del contratto per fatto e colpa del fornitore. La predetta penale di € 100,00 sarà, altresì, applicata in tutti gli altri casi di inadempimento alle prescrizioni contrattuali. Tutti i prodotti soggetti a scadenza dovranno avere, al momento della consegna, almeno i  $\frac{3}{4}$  della loro validità. Ogni prodotto dichiarato sterile dovrà riportare con chiarezza in etichetta le modalità, la data di sterilizzazione e la relativa scadenza.

La data di scadenza dei prodotti dovrà risultare chiaramente, su ogni singola confezione consegnata. I materiali di consumo dovranno pervenire etichettati secondo le vigenti disposizioni in idonei imballi atti a garantire i prodotti da qualsiasi eventuale danno che ne possa pregiudicare l'utilizzazione. Su ogni singola confezione dovrà essere indicato il marchio di fabbrica o altro sistema di identificazione, la stessa indicazione dovrà risultare anche sui singoli articoli.

L'aggiudicataria dovrà riportare tassativamente sulla bolla di accompagnamento della merce e sulle fatture gli estremi degli ordinativi ai quali si riferisce la consegna: numero, protocollo, data e struttura aziendale che li ha emessi. La consegna del materiale dovrà essere effettuata dalle ore 8.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì, e dovrà essere corredata di tutta la documentazione prevista dalla legge. La ditta deve provvedere alla realizzazione di eventuali opere murarie, canalizzazioni e

adeguamenti impiantistici e di tutto quanto occorrente comprese autorizzazioni amministrative per la messa in funzione della/e apparecchiatura/e, nonché l'eventuale fornitura di arredi di supporto necessari per l'installazione della/e apparecchiatura/e, ecc.. L'ASL si fa carico esclusivamente del pagamento.

### **ART. 3 CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia delle obbligazioni contrattuali, la ditta aggiudicataria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.lgs. n. 163/2006, consegna all'ASL di Frosinone una garanzia fideiussoria. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

### **ART. 4 RISCHI, RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI**

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.

L'impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti e non alla propria organizzazione all'interno e fuori della struttura sanitaria, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto. L'impresa aggiudicataria deve, pertanto, rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell'ASL o di terzi, che potessero derivare anche indirettamente dall'esecuzione delle forniture ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando l'ASL stessa ed i suoi funzionari da ogni e qualsiasi responsabilità. A tale scopo, l'impresa dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto.

L'impresa consegna copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, Il risarcimento dei predetti danni può essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal referente ASL, in contraddittorio con i rappresentanti dell'impresa aggiudicataria. In caso di assenza dei rappresentanti dell'impresa, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell'ASL, senza che l'impresa possa sollevare eccezione alcuna.

#### **ART. 5 REVISIONE PREZZI**

I corrispettivi offerti in gara si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto.

L'Azienda intenderà il prezzo di cui al provvedimento di aggiudicazione comprensivo di qualsiasi alea contrattuale.

#### **ART. 6 VARIAZIONE DELLE FORNITURE**

Qualora nel corso dell'appalto la ASL dovesse constatare la necessità di procedere a variazioni quantitative delle forniture, la ditta appaltatrice dovrà attenersi alle disposizioni impartite dall'ASL stessa.

#### **ART. 7 FATTURE**

Tutte le fatture, oltre ad essere intestate all'ASL, dovranno essere distinte per le aree territorialmente competenti, secondo le modalità che verranno indicate successivamente con l'affidamento delle forniture. Tali aree, dopo aver verificato ed attestato la regolarità della fornitura, procederanno al successivo inoltro al Centro Unico di Liquidazione dell'Azienda di ogni documento necessario alla liquidazione delle fatture.

**ART. 8  
PAGAMENTI**

I pagamenti saranno disposti nei termini di legge. Le fatture relative ai noleggi delle attrezzature (assistenza tecnica e collegamenti on-line compresi) dovranno essere posticipate e verranno emesse con periodicità semestrale ed a 180 (centottanta) giorni dalla data del collaudo.

Condizione necessaria per porre in liquidazione i compensi e, quindi, per procedere al successivo pagamento delle fatture è che le stesse si riferiscano ad attrezzature mantenute in perfetto stato di manutenzione e per le quali le operazioni di collaudo abbiano avuto esito positivo nonché a forniture di materiali consegnati, oltre che nelle quantità richieste, nel rispetto delle clausole contrattuali. Alle fatture emesse per la consegna di materiali dovranno essere allegati i documenti comprovanti le avvenute forniture.

L'Amministrazione al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti dovuti alla Ditta a cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni, fino a che non abbia provveduto a sanare la sua irregolare posizione nei confronti degli obblighi contrattuali.

**ART. 9  
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La ditta, in caso di aggiudicazione, e, quindi, di successiva stipula contrattuale, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Al riguardo la ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Frosinone della notizia dell'inadempimento della propria controparte (eventuale subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**ART. 10  
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria di subappaltare, parte della fornitura, successivamente

a l'aggiudicazione, senza la preventiva verifica e autorizzazione scritta dell'ASL, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il conseguente incameramento della cauzione. La richiesta e la relativa autorizzazione è comunque condizionata a quanto previsto per i servizi e le forniture all'art. 118, comma 2 (non superiore al 30%), nonché ai punti 1), 2), 3) e 4) dello stesso articolo del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. L'autorizzazione da parte dell'ASL nulla modifica dei rapporti intercorrenti tra l'ASL e l'impresa, rimanendo comunque invariata la responsabilità del contraente, che risponde pienamente di tutti gli obblighi contrattuali. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. si applicano anche ai R.T.I., nonché alle Società consortili secondo quanto previsto al punto 10 del citato articolo 118. L'amministrazione non intende provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo delle forniture dagli stessi eseguite. E fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., è vietato alla impresa di cedere ad altri il contratto stipulato a seguito della presente gara, pena la nullità del contratto medesimo, salvo quanto previsto nell'art. 116 del medesimo Decreto. La cessione fa sorgere nell'Azienda Sanitaria il diritto a sciogliere il contratto senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.

#### ART. 11

#### INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E FORO COMPETENTE

Con la stipula del presente Contratto l'ASL Frosinone, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 272, 274 e 300 del D.P.R. n. 207/2010, nomina la Dr.ssa Alba Adalgisa Ricozzi Responsabile dell'Esecuzione del contratto, attribuendo allo stesso tutte le funzioni previste dal D.P.R. n. 207/2010. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali dovrà essere specificamente

è attestata dalla Direzione Sanitaria e/o dal Responsabile dell'U.O., con comunicazione scritta, nella stessa sarà prefissato un termine non inferiore a cinque giorni per le controdeduzioni.

Dopo la terza infrazione, la contestazione sarà notificata dall'Azienda U.S.L. al Legale Rappresentante dell'impresa Appaltatrice.

In quest'ultima ipotesi, decorso il termine per le controdeduzioni, l'A.S.L. adotterà le determinazioni di sua competenza.

Per eventuali controversie giudiziarie, comunque derivanti dal contratto, la competenza è del Foro di Frosinone.

In ogni caso, nelle more dei giudizi, l'appaltatrice non potrà interrompere le forniture, ma è obbligata a continuarle secondo le previsioni contrattuali.

#### ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

A prescindere dalle cause di risoluzione dei contratti, l'ASL potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicataria con raccomandata AR, nei seguenti casi:

- Gravi e/o reiterati inadempimenti imputabili all'aggiudicataria, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- Sospensione delle forniture;
- Reiterate e gravi inosservanze delle norme di legge e di regolamento in materia di igiene e sanità;
- Violazione delle norme in materia di cessione del contratto;
- Violazione del segreto professionale;
- Mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;



- Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- Motivi di pubblico interesse
- Accertata inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e per ritardi reiterati delle competenze spettanti al personale.
- Mancata osservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.

Ove si verificano deficienze o inadempienze tali da incidere sulla regolarità delle forniture, l'ASL potrà provvedere d'ufficio, previa diffida, ad assicurare direttamente a spese della ditta affidataria, la esecuzione del contratto derivante dal presente atto.

Gli eventuali inadempimenti che comportano la risoluzione del contratto saranno segnalati all'A.N.A.C. e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs 163/06 e s.m.i..

#### ART. 13

#### RECESSO DAL CONTRATTO

L'ASL ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicataria con lettera raccomandata a/r. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- Per fallimento dell'impresa aggiudicataria o di una delle associate;
- Qualora l'impresa perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento delle presenti forniture;
- Qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell'aggiudicataria siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede



pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

- Ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
- Per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sui lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicataria deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'ASL. In caso di recesso dell'ASL, l'impresa aggiudicataria ha diritto al pagamento delle forniture eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

#### **ART. 14**

#### **DIVIETO SOSPENSIONE FORNITURE**

E' fatto divieto assoluto di sospendere o interrompere le forniture anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell'ASL, o quando siano in atto controversie con l'Amministrazione, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista per legge.

#### **ART. 15**

#### **ALTRE NORME APPLICABILI**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme del codice civile, del D.lgs n. 163/2006 e del suo regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. n. 207/2010). L'aggiudicataria sarà tenuta, inoltre, al rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.L.gvo 30.06.2003 n. 196 e delle le norme di legge e regolamentari (statali e regionali) vigenti in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato.

**ART. 16**  
**SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese, imposte, tasse e oneri inerenti l'eventuale stipula del contratto cui si addiverrà dopo l'aggiudicazione, quali quelle di registrazione, bolli, copie, quietanze, diritti fissi e di segreteria, di scritturazione, etc., saranno a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Risultano, inoltre, a carico della ditta aggiudicataria le spese di facchinaggio, trasporto, imballo, inballazione, collaudo ecc, presenti e future.

Poiché il presente contratto è soggetto ad IVA le parti decidono la registrazione a tassa fissa ai sensi della tariffa parte I del D.P.R. 16.04.1986, n° 131. Il presente atto si è perfezionato alla presenza delle parti costituite alle quali se ne è data lettura chiara ed intelligibile a seguito di che esse hanno dichiarato che il contenuto dell'atto medesimo è perfettamente conforme alla volontà.

**DITTA BECTON DICKINSON ITALIA SPA**

**DR. NICOLA BARNI**

**Nicola Barni**  
**Un. Procuratore**



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**DR. LUIGI MACCHITELLA**



**L'UFFICIALE ROGANTE**

**DR.SSA ORNELLA FALIVENE**



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AGLI ATTI  
Frosinone, il 13/7/2017

